

STATUTO

(Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 17 dicembre 2025)

PAG. 1 di 20

TITOLO I ISTITUZIONE E FINALITÀ

ART. 1 DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA

1. È costituita, ai sensi dell'art.39 della Costituzione, l'Associazione Italiana Commercio Chimico (di seguito "Associazione") denominata in breve AssiCC.
2. L'Associazione è l'espressione unitaria dei soggetti imprenditoriali, professionali (successivamente denominate imprese o aziende) e dei lavoratori autonomi che operano nel settore del terziario chimico, nonché in altre attività economiche di mercato inerenti, e aventi sede o unità locali sul territorio nazionale. Possono aderire anche imprese con sedi all'estero, a proprietà o capitale totale o parziale italiano, nonché imprese con sedi all'estero interessate ad intraprendere relazioni economiche con l'Italia relativamente al settore rappresentato. Essa rappresenta e tutela gli interessi economici, sociali, culturali e deontologici delle imprese medesime e ne promuove lo sviluppo.
Per la realizzazione dei propri fini statutarî l'Associazione può aderire a organismi di carattere territoriale, nazionale e internazionale.
3. L'Associazione ha sede in Milano presso Confcommercio-Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza. Per delibera del Consiglio Direttivo, può istituire delegazioni e uffici distaccati sia in Italia che all'estero. La sua durata è illimitata.
4. L'Associazione aderisce a Confcommercio-Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, (di seguito, in forma abbreviata "Confcommercio Milano"), ai sensi dell'art.4 del relativo Statuto, nel cui ambito è costituita ed opera, accettandone lo Statuto, il relativo Codice Etico, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale di Confcommercio Milano.
- 4-bis. L'Associazione aderisce, altresì, alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.
5. L'Associazione, inoltre, accetta le norme in materia di recesso ed esclusione, nomina di un delegato e commissariamento di cui rispettivamente agli artt.13 e 17 dello Statuto di Confcommercio Milano nonché quelle in materia di sostegno, nomina di un delegato, commissariamento, recesso ed esclusione previste agli artt.19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale.
- 5-bis. L'Associazione si impegna ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, previste dagli artt.40 e 41 dello Statuto confederale.
6. In caso di volontaria utilizzazione del logo e/o di spendita da parte dell'Associazione, della denominazione Confcommercio-Imprese per l'Italia, AssiCC prende atto che il logo e la denominazione confederale sono marchi registrati di proprietà di Confcommercio-Imprese per l'Italia e che la loro adozione e utilizzazione è riservata alle Associazioni aderenti a Confcommercio-Imprese per l'Italia e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed all'appartenenza ai sistemi Confcommercio Milano e Confederale.
7. L'Associazione si impegna al versamento della contribuzione al sistema confederale, mediante il pagamento delle quote associative in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea nazionale di Confcommercio-Imprese per l'Italia.
8. L'Associazione non ha fini di lucro, è dotata di autonomia statutaria, finanziaria e patrimoniale e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici. Può aderire ad enti ed organizzazioni aventi finalità in armonia con i propri scopi sociali e con gli indirizzi generali di Confcommercio Milano.

9. L'Associazione si impegna, altresì, a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie e organizzative direttamente o indirettamente controllate.

ART. 2 FINALITÀ

1. L'Associazione, nell'interesse generale dei soggetti rappresentati e in conformità con gli indirizzi di Confcommercio Milano:
- rappresenta e tutela, nel proprio ambito di operatività, gli interessi economici, morali, sociali e professionali degli associati e dei partecipanti nei confronti di Enti, organismi e/o soggetti istituzionali, sociali, politici individuali e collettivi, pubblici e privati con riguardo alle politiche di carattere generale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, l'Associazione è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti e interessi, ma anche di quelli delle imprese e degli operatori rappresentati nel proprio sistema associativo;
 - favorisce le relazioni tra gli associati e i partecipanti per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse e, in caso di contrasto di interessi, effettua azione conciliativa tra gli stessi tramite gli organismi associativi di pertinenza;
 - designa e nomina, d'intesa con Confcommercio Milano e nell'ambito della propria competenza territoriale, i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nei quali la rappresentanza collettiva unitaria degli associati sia richiesta o ammessa;
 - assicura agli associati, collettivamente ed individualmente, anche avvalendosi eventualmente delle strutture e dei servizi di Confcommercio Milano, assistenza e consulenza in materia di contratti di lavoro e relazioni sindacali, assistenza e consulenza in materia tecnico-legale, tecnico-fiscale, tecnico-amministrativa e contabile, tecnico-finanziaria, tecnico-sanitaria, commercio internazionale, nonché servizi di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico per gli associati stessi. A tal fine può assumere partecipazioni e promuovere la costituzione di Istituti, Società, Associazioni o Enti di qualsiasi natura giuridica, finalizzati alla promozione e allo sviluppo delle imprese e dei gruppi merceologici rappresentati, all'assistenza tecnica, contabile, previdenziale e sociale delle aziende;
 - cura direttamente o anche avvalendosi delle strutture e dei servizi centrali di Confcommercio Milano, la formazione, l'informazione e l'aggiornamento continuo professionale e generale degli associati e pone in essere ogni iniziativa necessaria, opportuna o utile per la promozione, lo sviluppo e la crescita della qualità ed efficienza aziendale e professionale;
 - esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri o di Confcommercio Milano e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto, con lo Statuto di Confcommercio Milano e con quello confederale;
 - favorisce e promuove la crescita e lo sviluppo complessivo di Confcommercio Milano e del sistema confederale;
 - sottoscrive accordi e contratti collettivi di lavoro a livello nazionale che interessano gli operatori rappresentati, negoziati con l'assistenza dei competenti uffici Confederali e firmati congiuntamente a "Confcommercio-Imprese per l'Italia", così come disciplinato all'art.10, comma 4, lettera c), dello Statuto Confederale;
 - promuove la costituzione di appositi organismi per la risoluzione di controversie tra operatori rappresentati e tra essi ed eventuali terzi;
 - promuove la costituzione fra gli operatori rappresentati di gruppi specialistici nei diversi gruppi merceologici;
 - favorisce, d'intesa con gli altri livelli del sistema confederale, la costituzione e il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative.

TITOLO II RAPPORTI ASSOCIATIVI

ART. 3 SOCI

1. Possono aderire all'Associazione i soggetti che esercitano, nel territorio di competenza dell'Associazione, attività di impresa, attività professionale o di lavoro autonomo, di cui all'art.1 del presente Statuto e che abbiano presentato domanda di ammissione dichiarando esplicitamente di conoscere e accettare il presente Statuto e regolamenti collegati secondo le modalità di cui ai successivi artt.5 e 5-bis.
2. Detti soggetti devono:
 - a) avere sede o unità locali sul territorio nazionale *ovvero le sedi e/o le caratteristiche di cui all'art.1, comma 2, del presente Statuto;*
 - b) svolgere un'attività che non contrasti con gli scopi dell'Associazione, di Confcommercio Milano e di Confcommercio-Imprese per l'Italia.
3. Le imprese possono aderire ad AssICC in persona del legale rappresentante, di un amministratore o dirigente della società muniti di delega operativa.
4. Ogni impresa, attività professionale e lavoratore autonomo, del settore rappresentato, con sede o unità locali nel territorio di competenza dell'Associazione, entra comunque a far parte del sistema associativo, in qualità di partecipante, attraverso l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di cui all'art.10, comma 4 dello Statuto di Confcommercio-Imprese per l'Italia.

ART. 3 bis SOCI PARTNER

1. Possono essere riconosciuti Soci Partner dell'Associazione i soggetti professionali che, pur non esercitando attività di commercio chimico, prestino attività di servizio o supporto alle aziende del settore.
2. I Soci Partner non hanno diritto di voto.
3. I Soci Partner sono tenuti a corrispondere la quota associativa specifica, deliberata annualmente dall'Assemblea.

ART. 3 ter SOCI PRIVATE MEMBERS

1. Possono iscriversi, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, quali "Soci Private Members" coloro che abbiano titoli accademici o professionali comprovati, tali da poter dare apporto allo sviluppo associativo. Il Socio Private Member deve essere presentato da almeno 2 Soci.
2. I Soci Private Members non hanno diritto di voto.
3. I Soci Private Members sono tenuti a corrispondere la quota associativa specifica deliberata annualmente dall'Assemblea.

ART. 4 ENTI COLLEGATI

1. Sono riconosciuti come Enti collegati, gli Istituti e gli Organismi promossi dall'Associazione, da Confcommercio Milano, da Confcommercio-Imprese per l'Italia. Possono essere riconosciuti come tali quelli ai quali l'Associazione partecipi.

ART. 4 bis RUOLO DEGLI ENTI COLLEGATI

1. L'Associazione può promuovere la formazione di Enti, Organismi e Società esercitando su di essi un'azione di indirizzo finalizzata a:
 - a) collegarne la strategia e le attività con gli obiettivi sindacali dell'Associazione;
 - b) assicurare un grado elevato di efficienza nei servizi ai Soci e alle strutture.
2. A tale scopo l'Associazione deve assicurare, attraverso gli Statuti degli stessi Enti, una adeguata presenza di propri rappresentanti nei loro organi, per favorirne l'azione come parte integrata e coordinata con le attività dell'Associazione stessa.

ART. 5 ADESIONE: MODALITÀ

1. Per aderire all'Associazione occorre presentare domanda scritta e compilare i moduli previsti.
2. La domanda deve contenere:
 - a) la dichiarazione esplicita di accettazione del presente Statuto e del relativo Codice Etico, di eventuali regolamenti ad esso collegati, dello Statuto di Confcommercio Milano e del relativo Codice Etico, come dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di Confcommercio Milano, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali;
 - b) l'impegno a comunicare all'Associazione le variazioni inerenti la propria posizione relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente art.3, nonché delle eventuali modifiche inerenti lo svolgimento dell'attività;
 - c) l'impegno alla corresponsione, nei termini previsti, dei contributi associativi secondo le delibere del Sistema Confederale e con le modalità individuate dallo stesso Sistema per la riscossione;
 - d) la prestazione del consenso al trattamento, per finalità associative, dei dati personali ai sensi della normativa sulla privacy.
3. Sull'accettazione delle domande di ammissione, delibera il Comitato Relazioni Interne ed Esterne. Contro l'eventuale giudizio negativo o la mancata accettazione è ammesso, entro 20 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Consiglio Direttivo.
4. Le deliberazioni di ammissione saranno notificate tempestivamente alle aziende interessate.

ART. 5 bis ADESIONE: DIRITTI E DOVERI

1. L'adesione ha durata per l'anno in corso e si intende tacitamente rinnovata, salvo disdetta da darsi entro i termini previsti dall'art.8 del presente Statuto.
2. L'adesione all'Associazione o a qualunque organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la qualifica di Associato e la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dello Statuto di Confcommercio Milano e del relativo Codice Etico, come dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di Confcommercio Milano, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi Confederali.
3. I soggetti associati all'Associazione costituiscono la compagine associativa del Sistema Confcommercio Milano e Confederale.
4. L'Associato in regola con il pagamento dei contributi associativi, ha il diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme previste dal presente Statuto, di fruire delle prestazioni di assistenza, consulenza, formazione, informazione e di ogni altro servizio erogato dall'Associazione, di proporsi per le cariche sociali, di parola e di voto in assemblea. Di conseguenza, l'Associato che non sia in regola con il pagamento dei contributi associativi, in corso e/o pregressi, e che comunque si trovi in posizione debitoria verso l'Associazione, non può esercitare i rispettivi diritti associativi.
5. Ciascun operatore acquista lo status di Associato dell'Associazione attraverso l'adesione ad una delle proprie componenti associative. Ciascun operatore, che entra a far parte dell'Associazione ai sensi del periodo precedente, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto, dallo Statuto di Confcommercio Milano e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest'ultimo, a quanto previsto all'art.9.
6. L'Associato ha il dovere di osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi associativi, di partecipare alla vita associativa, di astenersi da ogni iniziativa che sia in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione e con gli interessi collettivi degli Associati e di Confcommercio Milano.
7. L'Associato e, in particolare, coloro che ricoprono le cariche associative, ha il dovere di osservare i Codici Etici di cui all'articolo 1 e di adempiere i compiti ad esso inerenti con lealtà, probità e diligenza.
8. La qualità di Associato e le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e irripetibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
9. Eventuali controversie nei rapporti fra Soci sono deferite, secondo le competenze, al Collegio dei Probiviri oppure al CoACC nei termini del presente Statuto e Regolamenti.

ART. 6 DOPPIO INQUADRAMENTO

1. L'Associazione, d'intesa con Confcommercio Milano, assicura il doppio inquadramento degli Associati.
2. Il contestuale inquadramento degli Associati, attraverso le Associazioni costituenti Confcommercio Milano, nell'Organizzazione a carattere generale territorialmente competente ed in quella di categoria, costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

3. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma 2 e del comma 5 dell'articolo 5-bis, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno o ad essa aderente, comporta l'inquadramento dell'Associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dallo Statuto di Confcommercio Milano e dallo Statuto Confederale.
4. Eventuali controversie organizzative e contributive, connesse al doppio inquadramento tra le Associazioni costituenti Confcommercio Milano possono essere decise dal Collegio dei Probiviri di Confcommercio Milano.

ART. 7 CESSAZIONE

1. La qualità di Associato si perde:
 - a) per scioglimento dell'Associazione;
 - b) per recesso;
 - c) per esclusione o sospensione;
 - d) per decadenza;
 - e) morte dell'Associato persona fisica o estinzione della società.
2. L'Associato receduto, o escluso o che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio associativo ed è tenuto al pagamento dei contributi eventualmente maturati e non corrisposti.

ART. 8 RECESSO

1. Ogni Associato ha facoltà di recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto all'Associazione e ha effetto per l'anno successivo a quello in corso, purché sia fatta almeno sei mesi prima dello scadere dell'anno in corso (entro il 30 giugno).

ART. 9 SOSPENSIONE O ESCLUSIONE

1. Il Consiglio Direttivo delibera la sospensione o l'esclusione dell'Associato per gravi e giustificati motivi. Costituiscono, in ogni caso, gravi motivi:
 - a) gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dagli Organi Statutari e da Confcommercio Milano;
 - b) comprovate inosservanze degli Statuti di Confcommercio Milano, di Confcommercio Imprese per l'Italia e dei relativi codici etici, nonché del presente statuto, del codice etico e dei regolamenti interni dell'Associazione.

ART. 10 DECADENZA

1. Il Consiglio Direttivo dichiarerà la decadenza da associato nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti di ammissibilità di cui all'art.3 del presente statuto;
 - b) mancato pagamento dei contributi associativi.

ART. 11 SANZIONI

1. I gradi delle sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo, su proposta del Collegio dei Probiviri, sono:
 - a) la deplorazione scritta;
 - b) la sospensione;
 - c) la decadenza;
 - d) l'esclusione.
2. La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione temporanea all'attività degli Organi.
3. Contro la delibera del Consiglio Direttivo relativa alle sanzioni, è ammesso ricorso, entro 30 giorni, al Consiglio Direttivo stesso, che decide entro 90 giorni sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

TITOLO III ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

ART. 12 ORGANI

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) la Giunta Esecutiva;
 - d) il Presidente;
 - e) il Past President;
 - f) il/i Vice Presidente/i;
 - g) il Collegio dei Probiviri;
 - h) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 13 CARICHE SOCIALI: REQUISITI, ELEZIONE, DURATA E DECADENZA

1. Gli Organi sono eletti a scrutinio segreto. Lo svolgimento delle operazioni di voto viene disciplinato dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
2. Le cariche elettive hanno la durata di cinque anni. Tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente.
3. Gli eletti in organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive, il Consiglio Direttivo potrà deliberare la decadenza.
4. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di Associato comporta automaticamente la decadenza da Presidente, da Membro del Consiglio Direttivo, da Vice Presidente o da Membro della Giunta Esecutiva. Non è considerata perdita la variazione in corso di mandato della posizione soggettiva esistente al momento dell'elezione, a condizione che tale variazione non faccia venir meno i requisiti di adesione di cui all'art.3 del presente Statuto.

- 4-bis. I componenti elettivi degli Organi con funzioni di governo, collegiali e monocratici dell'Associazione sono operatori che fanno parte del sistema associativo della stessa, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, di quello di Confcommercio Milano e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso l'Associazione.
Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto, di quello di Confcommercio Milano e di quello confederale.
5. Possono ricoprire le cariche negli Organi associativi coloro che abbiano mantenuto comportamenti pienamente aderenti ai principi e ai valori del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e del sistema Confcommercio Milano. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art.4, comma 1, del Codice Etico confederale, nonché dell'art.4, commi 1, 2 e 3 del Codice Etico di Confcommercio Milano, ad eccezione dei casi in cui il reato è stato depenalizzato; è intervenuta la riabilitazione; il reato è estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.
6. Non può assumere cariche, o decade dalla carica ricoperta, chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi associativi, in corso e/o pregresse, deliberate dai competenti organi o si trovi comunque in posizione debitoria verso i pertinenti livelli del Sistema o non presenti i requisiti di cui all'art.4 del Codice Etico di Confcommercio Milano.

ART. 14 CARICHE SOCIALI: INCOMPATIBILITÀ

1. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Membro di Giunta, nonché di Segretario ricoperte nell'ambito dell'Associazione sono incompatibili con mandati elettivi e con incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, metropolitano, comunale, nonché con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. Attraverso delibera motivata del Consiglio Direttivo, previo espresso assenso di Confcommercio Milano, esclusivamente per i soggetti già Membri di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al superiore comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.
3. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute all'Associazione.

ART. 15 ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea dell'Associazione è composta da tutti gli Associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.
2. Ciascun Associato può essere rappresentato mediante apposita delega scritta da altro componente.

3. Ciascun Associato non può essere portatore di più di due deleghe.
4. I Soci *Partner* e i Soci *Private Members* possono partecipare in qualità di osservatori con diritto di parola e senza diritto di voto.

ART. 15 bis

ASSEMBLEA: PRESIDENTE, SCRUTATORI E SEGRETARIO

1. L'Assemblea, in caso di votazioni, nomina nel proprio seno il Presidente, tre scrutatori e il Segretario dell'Assemblea che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell'Assemblea medesima.
2. Dovrà essere nominato come segretario dell'Assemblea un Notaio o un funzionario di Confcommercio Milano esperto in materia giuridica, nel caso in cui un quinto degli aventi diritto al voto ne faccia richiesta almeno 5 giorni prima della riunione e quando si tratti di modifiche dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione.

ART. 16

ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

1. Le riunioni si svolgono in seduta ordinaria e straordinaria e vengono convocate dal Presidente dell'Associazione, da chi ne fa le veci oppure da almeno 1/5 dei Soci aventi diritto, previa formale comunicazione, con congruo anticipo, a Confcommercio Milano.
2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, inviata anche tramite posta elettronica, da far pervenire a ciascun Associato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nel caso di grave e comprovata urgenza l'Assemblea può essere convocata anche con preavviso di soli 2 giorni. L'Assemblea elettiva è convocata almeno 3 mesi prima della scadenza dei mandati.
3. L'avviso di convocazione deve contenere: l'Ordine del Giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese e anno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.
4. In seduta ordinaria è convocata almeno una volta l'anno.
5. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure su richiesta di almeno la metà dei Soci, o, ancora, su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti che, in tal caso, debbono presentare uno schema di Ordine del Giorno. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo o dai Soci, o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con alcuni intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, nonché con tutti gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti audio-video collegati (full audio-video conference). In tali casi, l'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere anche l'indicazione delle modalità audio-video alternative alla partecipazione fisica dei Membri, l'eventuale indicazione del suo svolgimento esclusivamente in audio-video conferenza, nonché le modalità per l'espressione dell'eventuale voto elettronico. Qualora l'Assemblea si svolga esclusivamente per audio-video conferenza, non occorre che il Presidente, il Segretario, o l'eventuale Notaio, si trovino nel medesimo luogo. Qualora l'Assemblea sia stata convocata in un luogo fisico e sia stata consentita anche la partecipazione in audio-video conferenza, in detto luogo deve trovarsi almeno il Segretario verbalizzante o, qualora richiesto, il Notaio, unitamente alla o alle persone eventualmente incaricate dal Presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona.

Resta inteso che in qualunque caso, dovrà essere garantita parità di trattamento tra gli Associati, e dovranno essere utilizzati dei mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in conformità al presente Statuto. Coloro che partecipano all'Assemblea in audio-videoconferenza e/o esprimono il loro voto in via elettronica sono considerati intervenuti all'Assemblea.

ART. 17

ASSEMBLEA: VALIDITÀ E DELIBERAZIONI

1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché sia presente direttamente o per delega la metà più uno dei componenti. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti personalmente o per delega.
2. A ciascun componente spetta un voto e le delibere sono prese a maggioranza dei voti espressi.
3. In caso di parità di voti, sia nelle votazioni palesi, che nelle votazioni segrete, la proposta si intende respinta.
4. Per le modifiche di Statuto è richiesta in prima convocazione la presenza della maggioranza degli Associati, in seconda convocazione la presenza di almeno il 20% degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7, comma 1, lett. a) e 12, comma 1 dello Statuto Confcommercio Milano, le modifiche statutarie devono essere preventivamente comunicate a Confcommercio Milano.
5. Per la votazione si segue il metodo stabilito dal Presidente, salvo che un terzo dei presenti richieda che si adotti un metodo diverso, nel quale caso l'Assemblea delibererà circa il sistema di votazione.
6. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea. Per l'elezione è necessario il superamento del 50% dei voti rappresentati nella seduta. Ove ciò non avvenga, per l'elezione ci si avvarrà del ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
7. In caso di parità di voto alle elezioni delle cariche sociali si dichiara eletto il candidato avente maggiore anzianità associativa.
8. Il recesso da Confcommercio Milano e/o da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 30% dei suoi componenti. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da Confcommercio Milano e/o da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente di Confcommercio Milano e/o a quello Confederale mediante lettera raccomandata a.r..
L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti di Confcommercio Milano e/o della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

ART. 18

ASSEMBLEA: COMPETENZE

1. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale ed associativa vincolanti per tutti gli Associati;
 - b) elegge, ogni 5 anni, il Presidente dell'Associazione;
 - c) elegge, ogni 5 anni, il Consiglio Direttivo;
 - d) elegge, ogni 5 anni, le altre cariche associative di competenza assembleare;
 - e) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto economico finanziario consuntivo dell'esercizio precedente, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il conto economico preventivo dell'anno successivo;
 - g) approva la misura dei contributi associativi nonché le modalità di corresponsione, proposte dal Consiglio;
 - h) delibera su ogni altro argomento posto all'Ordine del Giorno.

2. L'Assemblea, in seduta straordinaria:
 - a) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
 - b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione, compresa la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
 - c) delibera su ogni altro argomento previsto all'Ordine del Giorno.
3. In caso di rinnovo dei propri organi associativi AssICC si impegna, con riferimento al bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi approvato dall'Assemblea, alla certificazione di detto bilancio rilasciata da un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali di cui all'art.2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n.39, che sia in posizione di terzietà.

ART. 19 CONSIGLIO: COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Past President, dai Vice Presidenti e da un numero che non potrà essere inferiore a 20 e né superiore a 30 Membri eletti dall'Assemblea.
2. Su proposta del Presidente e/o ove il Consiglio Direttivo ravvisi particolari motivi di opportunità nell'interesse dell'Associazione, si può procedere alla cooptazione di un massimo di cinque Consiglieri aggiuntivi scelti tra i rappresentanti degli Associati. Gli Associati cooptati in seno al Consiglio Direttivo hanno diritto di voto. Il Consiglio deve essere composto in modo da perseguire un'adeguata rappresentanza di ogni Gruppo Merceologico e di ogni tipologia di socio con riferimento ai criteri che determinano la categoria contributiva.
3. Fa altresì parte del Consiglio il Presidente d'Onore, il quale non ha diritto di voto.
4. Ai lavori del Consiglio Direttivo può partecipare un delegato dei Soci Partner e dei Soci Private Members, con diritto di parola e senza diritto di voto. Il Presidente del Collegio dei Proviviri può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di uditore e senza diritto di voto.
5. In caso di vacanza di un Membro del Consiglio Direttivo, l'azienda provvederà, entro 60 giorni, a designare in sostituzione un altro rappresentante, che dovrà avere il gradimento del Consiglio. In mancanza di tale designazione subentrerà il primo dei non eletti in Consiglio Direttivo.
6. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l'intero Consiglio e la Giunta decadono e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, che rimane in carica, per il rinnovo del solo Consiglio Direttivo.

ART. 20 CONSIGLIO: CONVOCAZIONE E VALIDITÀ

1. Il Consiglio Direttivo, è convocato e presieduto dal Presidente ogni volta che egli stesso lo ritenga necessario, e comunque con cadenza almeno trimestrale, mediante avviso contenente le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora, nonché l'Ordine del Giorno della riunione.
2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei componenti mediante richiesta scritta, e il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni.
3. Le sedute sono valide se risultano presenti almeno 1/3 dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

4. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con alcuni intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, nonché con tutti gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati (full audio-video conference). In tali casi, l'avviso di convocazione dovrà contenere anche l'indicazione delle modalità audio-video alternative alla partecipazione fisica dei Membri, l'eventuale indicazione dello svolgimento della riunione esclusivamente in audio-video conferenza, nonché le modalità per l'espressione dell'eventuale voto elettronico. Qualora la riunione si svolga esclusivamente per audio-video conferenza, non occorre che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo. Qualora la riunione sia stata convocata in un luogo fisico e sia stata consentita anche la partecipazione in audio-video conferenza, in detto luogo deve trovarsi almeno il Segretario verbalizzante. Resta inteso che in qualunque caso, dovrà essere garantita parità di trattamento tra i componenti il Consiglio, e dovranno essere utilizzati dei mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in conformità al presente Statuto. Coloro che partecipano alla riunione in audio-videoconferenza e/o esprimono il loro voto in via elettronica sono considerati intervenuti alla riunione.
5. Ciascun Membro del Consiglio ha diritto a un voto e le delibere sono assunte, salvo diversa decisione, a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.
6. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo richiesta contraria della maggioranza dei presenti.

ART. 21 CONSIGLIO: COMPETENZE

1. Il Consiglio Direttivo attua gli indirizzi e i programmi approvati dall'Assemblea.
2. Inoltre:
 - a) detta i criteri di azione dell'Associazione anche d'intesa con Confcommercio Milano;
 - b) elegge tra i propri componenti, su proposta del Presidente, i Vice Presidenti fino a un massimo di tre;
 - c) elegge tra i propri componenti, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva;
 - d) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Segretario Generale d'intesa con Confcommercio Milano;
 - e) stabilisce in luogo dell'Assemblea indirizzi di politica sindacale in casi di particolare urgenza e può indire referendum presso le aziende associate;
 - f) predispone annualmente il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'esercizio precedente e il conto economico preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) delibera la misura dei contributi associativi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - h) approva e modifica, previa intesa con Confcommercio Milano, eventuali regolamenti interni;
 - i) delibera su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
 - j) applica - su proposta del Collegio dei Probiviri - le sanzioni di cui all'art.11;
 - k) dichiara la decadenza dalle cariche sociali;
 - l) propone a Confcommercio Milano le eventuali modifiche statutarie che, dopo il relativo nulla osta, potranno essere proposte all'assemblea dell'Associazione;
 - m) decide sui reclami delle Aziende ai sensi degli artt.5 comma 3, 9, 10 e 11 del presente Statuto;
 - n) delibera la costituzione di commissioni, di comitati tecnici e funzionali e approva la costituzione di gruppi merceologici e dà mandati ai Comitati su temi specifici;
 - o) per quanto attiene alla funzione di contrattazione collettiva, ratifica accordi e contratti collettivi di lavoro a livello nazionale che interessano gli operatori rappresentati, potendo nominare un'apposita commissione sindacale per le rispettive trattative.
3. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di decidere sulla convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

ART. 22

GIUNTA ESECUTIVA: COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE, COMPETENZE

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente dell'Associazione, che la presiede, dal Past President, dai Vice Presidenti e da un numero minimo di 4 fino a un massimo di 9 Membri eletti all'interno del Consiglio Direttivo in modo da garantire complessivamente un'adeguata rappresentanza dei gruppi merceologici. Ai lavori della Giunta partecipa altresì il Presidente d'Onore, che però non ha diritto al voto.
2. La Giunta mediante avviso in forma scritta, anche tramite posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora nonché l'Ordine del Giorno della riunione, è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni 3 mesi.
Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con mezzi più rapidi senza la preventiva comunicazione dell'Ordine del Giorno e con una preventiva comunicazione di almeno tre giorni.
3. Le delibere sono prese a maggioranza dei votanti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei componenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.
4. Le riunioni della Giunta possono svolgersi anche con alcuni intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, nonché con tutti gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati (full audio-video conference). In tali casi, l'avviso di convocazione dovrà contenere anche l'indicazione delle modalità audio-video alternative alla partecipazione fisica dei Membri, l'eventuale indicazione dello svolgimento della riunione esclusivamente in audio-video conferenza, nonché le modalità per l'espressione dell'eventuale voto elettronico. Qualora la riunione si svolga esclusivamente per audio-video conferenza, non occorre che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo. Qualora la riunione sia stata convocata in un luogo fisico e sia stata consentita anche la partecipazione in audio-video conferenza, in detto luogo deve trovarsi almeno il Segretario verbalizzante. Resta inteso che in qualunque caso, dovrà essere garantita parità di trattamento tra i componenti la Giunta, e dovranno essere utilizzati dei mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in conformità al presente Statuto. Coloro che partecipano alla riunione in audio-videoconferenza e/o esprimono il loro voto in via elettronica sono considerati intervenuti alla riunione.
5. La Giunta:
 - a) coadiuva il Presidente nell'attuazione delle linee politiche e programmatiche stabilite dalla Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
 - b) adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo riferendone alla prima adunanza dello stesso, per la convalida del proprio operato;
 - c) provvede all'ordinaria amministrazione;
 - d) provvede alle designazioni e alle nomine dei rappresentanti dell'Associazione in Consessi, Enti e Commissioni;
 - e) approva l'attribuzione di incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di speciali competenze, proposte dal Presidente;
 - f) controlla sull'operato dei Comitati nello svolgere il mandato ricevuto dal Consiglio e riferisce a questo.

ART. 23 PRESIDENTE

1. Ogni Associato, in presenza dei requisiti previsti nel presente Statuto, nonché nello Statuto e nel codice etico di Confcommercio Milano, può essere eletto Presidente.
2. Il Presidente può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto.
3. Dopo l'espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi nell'organo statutariamente competente. Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50%+1), quest'ultimo è eletto Presidente. Se invece il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50%+1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.
4. Il Presidente rappresenta l'Associazione a ogni effetto di legge e statutario; ha il potere di firma e di delega.
5. Il Presidente inoltre:
 - a) dirige e controlla la gestione ordinaria dell'Associazione;
 - b) attua le delibere degli Organi collegiali e adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
 - c) convoca e presiede le Assemblee e le riunioni di Consiglio Direttivo e di Giunta;
 - d) ha la facoltà, su espressa delega di Confcommercio Milano e conformemente alle indicazioni della medesima, di agire e resistere in giudizio e, a tal fine, nomina Avvocati e Procuratori;
 - e) può conferire, incarichi professionali, occasionali e continuativi, di cui riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo;
 - f) può compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendano necessari nell'interesse dell'Associazione;
 - g) presiede all'ordinamento dei servizi e vigila sugli atti amministrativi;
 - h) può sostituirsi alla Giunta e al Consiglio nei casi di urgenza, riferendo agli Organi citati alla prima riunione utile, i provvedimenti assunti, per ottenerne la convalida;
 - i) può proporre al Consiglio la nomina fino ad un massimo di 3 Vice Presidenti di cui uno Vicario;
 - j) ha la facoltà di cooptazione di Membri del Consiglio e propone la composizione della Giunta al Consiglio;
 - k) convoca l'Assemblea sia in seduta ordinaria che straordinaria;
 - l) attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone al Consiglio la nomina del Segretario;
 - m) propone al Consiglio la revoca del Segretario.
6. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente Vicario, se nominato.
7. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente Vicario, se nominato, o il Vice Presidente se nominato o il Consigliere più anziano di età, ne assume le funzioni quale Presidente Interinale e convoca, entro 120 giorni dalla vacanza, l'Assemblea che provvede, con le modalità previste dal presente Statuto, alla elezione del nuovo Presidente.

Il mandato del nuovo Presidente verrà a scadenza al termine del mandato in corso degli altri organi.
Tale periodo non può essere computato ai fini di cui all'art.23 comma 2.
8. Il Presidente neo eletto affiancherà, fino alla sua entrata in carica, il Presidente uscente.

ART. 24 PRESIDENTE D'ONORE

1. L'Assemblea può designare a Presidente d'Onore dell'Associazione, una persona di riconosciuto prestigio e che abbia ben meritato nel campo professionale associativo. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, della Giunta e dell'Assemblea, in tutti i casi senza diritto al voto. Al Presidente d'Onore possono essere affidati dal Consiglio Direttivo speciali incarichi di rappresentanza o di servizio nell'interesse dell'Associazione e della categoria, tanto sul piano nazionale quanto a livello internazionale.

ART. 25 PAST PRESIDENT

1. Al fine di valorizzare l'esperienza maturata nel corso del mandato espletato, il Presidente uscente, qualora non rieletto, assume la carica di Past President, per un mandato successivo all'elezione dei nuovi Organi.
2. Il Past President è Membro di Giunta e del Consiglio Direttivo a tutti gli effetti. Al Past President possono essere affidati dal Consiglio Direttivo speciali incarichi di rappresentanza e/o di servizio nell'interesse dell'Associazione e della categoria, tanto sul piano nazionale quanto a livello internazionale.

ART. 26 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente, due Membri Effettivi e due Supplenti eletti dall'Assemblea anche fra i non soci. I Membri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente.
2. Il Collegio:
 - a) decide in merito alle controversie tra le aziende associate;
 - b) esprime parere su richiesta degli Organi statutari;
 - c) esercita ogni altra funzione a esso demandata dal presente Statuto;
 - d) valuta tutte le questioni che gli siano sottoposte che non siano riservate agli altri Organi dell'Associazione e che riguardino l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.
3. La carica di Probiviro è incompatibile con qualunque altra carica elettiva negli Organi Statutari dell'Associazione.
4. Il Presidente del Collegio dei Probiviri può partecipare in qualità di uditore alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
5. In caso di vacanza di un Membro effettivo, subentra il Membro supplente più anziano in età.
6. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.
7. In caso di assenza o inerzia dell'Organo è possibile deferire la questione al Collegio dei Probiviri di Confcommercio Milano.

ART. 27 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non soci. I Membri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
2. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, nomina al proprio interno il Presidente che deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Legali di cui all'art.2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n.39 e s.m.i..
3. Il Collegio dei Revisori:
 - a) controlla la regolare tenuta della contabilità;
 - b) controlla la corrispondenza del rendiconto economico e finanziario consuntivo alle risultanze delle scritture contabili;
 - c) redige la relazione sul rendiconto economico e finanziario consuntivo da presentare all'Assemblea.
4. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo regolamento.
5. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica elettiva negli Organi Statutari dell'Associazione.

ART. 28 VERBALI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Di tutte le deliberazioni degli Organi Collegiali dovranno essere tenuti relativi verbali.
2. In ciascun verbale sarà fatta esplicita menzione delle ragioni dell'eventuale dissenso della minoranza.

ART. 29 SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario, nominato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lett. d), del presente Statuto, è responsabile dell'attività organizzativa e del regolare funzionamento degli uffici, dei servizi dell'Associazione, della conservazione dei documenti, della organizzazione del personale e risponde al Segretario Generale di Confcommercio Milano.
Il Segretario è il responsabile della segreteria degli Organi associativi.
2. Egli coadiuva il Presidente e gli organi collegiali nell'espletamento del loro mandato e partecipa alle riunioni degli stessi organi a titolo consultivo assumendone le funzioni di segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio.
3. Il Segretario, inoltre, opera il monitoraggio costante dello sviluppo associativo sul territorio, riferendone periodicamente al Segretario Generale di Confcommercio Milano.

4. L'incarico di Segretario è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del Sistema, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

ART. 30 COMMISSIONI E COMITATI

1. Per la migliore elaborazione delle materie sottoposte alle decisioni degli Organi Collegiali, il Consiglio Direttivo potrà costituire, eventualmente nel proprio seno, delle Commissioni Consiliari, dei Comitati Tecnici e Funzionali, con funzioni consultive, eventualmente integrati da esperti esterni al Consiglio.
2. Per assicurare la migliore trattazione di problemi relativi a specifici gruppi merceologici rappresentati, il Consiglio Direttivo consulterà i Comitati Tecnici e Funzionali.
3. L'attività delle Commissioni e dei Comitati di cui sopra saranno disciplinate da appositi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.
4. Su indicazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può chiamare a far parte di Commissioni o Comitati Tecnici e Funzionali, permanenti od occasionali, persone di aziende anche non associate, particolarmente qualificate per competenza ed esperienza in campi specifici, secondo le modalità previste dal regolamento dell'Associazione.

ART. 31 GRUPPI MERCEOLOGICI

1. Al fine di affrontare problematiche comuni e proporre strategie per la loro soluzione, gli Associati possono costituire, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, specifici Gruppi Merceologici. Al loro interno nomineranno un Delegato che avrà funzioni di coordinatore dell'attività del gruppo stesso, in collegamento con la Giunta. Il funzionamento dei Gruppi Merceologici è definito da apposito Regolamento.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE – AMMINISTRAZIONE

ART. 32 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:
 - a) dai beni mobili, immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo possesso dell'Associazione;
 - b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. contributi associativi ordinari;
- b. contributi ed erogazioni derivanti da soggetti del sistema confederale, nonché contributi ed entrate derivanti da Autorità ed Enti pubblici e privati;
- c. contributi associativi integrativi annuali (Contrin) nella quota di propria spettanza;
- d. contributi da determinarsi di volta in volta dagli Organi associativi;
- e. proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;
- f. contributi associativi straordinari;
- g. contributi associativi suppletivi;
- h. oblazioni volontarie, erogazioni e lasciti a favore dell'Associazione e beni ad essa devoluti a qualsiasi titolo;
- i. beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo possesso della stessa Associazione;
- j. proventi vari.

ART. 33 ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo predispose il rendiconto economico finanziario dell'esercizio annuale appena conclusosi e il rendiconto economico e finanziario per l'esercizio annuale successivo, che contiene, diviso in voci distinte, le previsioni delle entrate e delle spese per l'anno successivo come da art.21, comma 2, lett. f).
3. Il Consiglio Direttivo deve depositare presso la sede sociale il rendiconto economico e finanziario almeno otto giorni prima di quello fissato per ciascuna Assemblea convocata rispettivamente per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per l'approvazione di quello preventivo.
4. Entrambi i rendiconti economici e finanziari devono essere approvati dall'Assemblea degli Associati nei termini previsti dal presente Statuto.
5. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

ART. 34 DELEGA AMMINISTRATIVA

1. L'Associazione può, con il consenso di Confcommercio Milano, scegliere di essere amministrata da quest'ultima al fine di rafforzarne la solidità economico-patrimoniale, la visibilità, l'immagine e l'integrazione nel sistema organizzativo dell'Associazione stessa, anche insediandosi presso le strutture di Confcommercio Milano.

2. In tal caso l'Associazione assumerà, ai sensi e per gli effetti degli artt.2 e 46 dello Statuto di Confcommercio Milano, la qualifica e lo status di associazione amministrata e gli articoli 12, comma 1, lett. h); art.16 comma 5 con riguardo al Collegio dei Revisori dei Conti; art.18, comma 1, lett. e) e f) e comma 3; art.21, comma 2, lett. f) e i); art.23, comma 5, lett. e); art.27; art.33 commi 2, 3 e 4 del presente Statuto non troveranno applicazione fintanto che perdureranno tale qualifica e tale status.
- Qualora l'Associazione assuma, ai sensi e per gli effetti degli artt.2 e 46 dello Statuto di Confcommercio Milano, la qualifica e lo status di associazione amministrata, gli artt.18, comma 1, lett. g) e 21, comma 2 lett. g) del presente Statuto, si applicano nel solo caso in cui vengano proposti contributi associativi in misura superiore a quelli deliberati dall'Assemblea di Confcommercio Milano per le sue Associazioni aderenti in regime amministrato.

ART. 35 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria la quale, sia in prima che in seconda convocazione, dovrà essere costituita da almeno i quattro quinti dei Soci e delibererà con almeno i due terzi dei voti.
2. La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità della liquidazione ove si rendesse necessario.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO V NORME DI CHIUSURA

ART. 36 INTERPRETAZIONE INTEGRATIVA DELLO STATUTO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente statuto si applicheranno le norme dello Statuto Confcommercio Milano e dello Statuto Confederale, in quanto compatibili, ed in mancanza le norme in materia vigenti.

(Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 17 dicembre 2025)